



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 – 21 NOVEMBRE 2022

Riunione del 16 novembre 2022

11.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:

- **BALDUCCI SOFIA**
- **LEONARDI SILVIA**
- **PIZZILEO TOMMASO**
- **TOTI GIULIA**

IL TRIBUNALE FEDERALE composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo Componente Estensore

a seguito dei deferimenti della Procura Federale si è riunito per l'esame dei procedimenti disciplinari a carico di:

*1) **Balducci Sofia** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.*

*2) **Leonardi Silvia** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla*



Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.

3) Pizzileo Tommaso per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Viareggio in data 11.06.2022 ed a Pesaro in data 06.08.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.

4) Toti Giulia per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Viareggio in data 11.06.2022, a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Pesaro in data 06.08.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.8.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.

All'udienza in modalità videoconferenza sono presenti il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli, l'atleta Pizzileo Tommaso e l'Avv. Giulia Vigna difensore nominato di Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia. Preliminarmente, previo consenso delle parti, tutte assistite dal medesimo difensore, si procede alla trattazione riunita dei deferimenti.

Il rappresentante della Procura illustra i motivi dei deferimenti e ritenendo sussistere le responsabilità disciplinari contestate, conclude per ciascun atleta incolpato per l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

L'Avv. Giulia Vigna nell'illustrare la difesa si riporta alle memorie post comunicazione di conclusione delle indagini ex art.49 co. 4 Regolamento Giurisdizionale trasmesse da Balducci Sofia, Leonardi Silvia e Toti Giulia alla Procura Federale nonché alle memorie difensive ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale depositate dinanzi a questo Tribunale Federale dagli incolpati Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e



Toti Giulia, a ministero dello stesso difensore, concludendo in via istruttoria per l'audizione testimoniale del Vice Presidente Federale Adriano Bilato sulle circostanze illustrate nelle rispettive memorie difensive ed in particolare sulle dichiarazioni rilasciate in data 06.04.2022 nel corso di una riunione con i vertici AIVBC , nel merito, ritenendo in ogni caso eccessiva, anche in relazione a precedenti giurisprudenziali su fatti simili, la sanzione della sospensione per mesi tre richiesta dalla Procura Federale, per il proscioglimento dei propri assistiti Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, legge il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di segnalazioni della Segreteria Generale Fipav del 10.08.2022 e del 30.08.2022 con relativi allegati ovvero elenchi redatti dal "settore beach volley degli atleti partecipanti ai relativi tornei del circuito BPER AIBVC" dai quali risultava quanto segue: **1)** l'atleta Balducci Sofia aveva partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022; **2)** l'atleta Leonardi Silvia aveva partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022; **3)** l'atleta Pizzileo Tommaso aveva partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Viareggio in data 11.06.2022 ed a Pesaro in data 06.08.2022; **4)** l'atleta Toti Giulia aveva partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022;

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 20.09.022 le comunicazioni di conclusione delle indagini a Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia regolarmente ricevute dagli stessi in data 26.09.2022.



A seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini Balducci Sofia, Leonardi Silvia e Toti Giulia inviavano memoria difensiva ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale, dello stesso tenore, sostenendo che non erano a loro addebitabili violazioni delle previsioni regolamentari FIPAV e pertanto richiedevano l'archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei loro confronti.

Le due argomentazioni a sostegno delle difese erano le seguenti:

- 1) Legittimo affidamento, ingenerato dalla Federazione, riguardo alla partecipazione al Torneo AIBVC, in quanto era stato assicurato dai consiglieri AIBVC che alla luce di alcune trattative in corso tra FIPAV e AIBVC, vigeva un regime di tregua nel quale la FIPAV avrebbe garantito che non sarebbero state irrogate squalifiche ai tesserati FIPAV partecipanti al Torneo AIBVC.
- 2) Illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. e art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav in quanto tali disposizioni federali violerebbero il diritto della concorrenza; le norme federali, infatti, non potrebbero prevedere una necessaria autorizzazione ex ante di eventi organizzati da altri soggetti in maniera del tutto arbitraria. La FIPAV non potrebbe farsi forte della propria posizione di mercato quale federazione riconosciuta dal CONI per lo sport, del beach volley e attuare normative volte a limitare l'ambito dell'organizzazione delle competizioni aperte alla concorrenza degli Enti di promozione sportiva.

Pizzileo Tommaso non inviava alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, esaminate le argomentazioni difensive dei sopra citati indagati, riteneva in ogni caso provata per *tabulas* la responsabilità di Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e pertanto in data 11.10.2022 deferiva gli indagati dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, in data 19.10.2022 fissava l'udienza del 16.11.2022, da tenersi in modalità videoconferenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le azioni contestate agli atleti tesserati Fipav Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia sono quelle di aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav.



Sul punto il R.A.T. all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

Innanzitutto il Tribunale ritiene di non ammettere l'audizione testimoniale del Vice Presidente Adriano Bilato, in quanto irrilevante ai fini del decidere trattandosi di circostanze che riguardano se mai i rapporti fra FIPAV e AIBVC e non della stessa FIPAV con gli atleti tesserati ed oggi incolpati e comunque qualsiasi dichiarazione resa dal Vice Presidente Federale, in sede di trattative e/o incontri, non essendo un provvedimento e/o una decisione del Consiglio Federale, non vincola in alcun modo la Fipav, né autorizza gli Organi Giurisdizionali, a seguito degli esposti ricevuti direttamente dalla Segreteria Generale, a non attivarsi nel procedimento disciplinare.

Esaminando il merito i fatti sono certi, provati per *tabulas* e comunque non contestati.

Le difese degli atleti così come articolate sia nelle memorie post comunicazione di conclusione delle indagini ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale trasmesse alla Procura Federale (Balducci Sofia, Leonardi Silvia e Toti Giulia) , che nelle memorie ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale (Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia) depositate dal difensore dinanzi a questo Tribunale Federale, non portano ad escludere la responsabilità dei tesserati Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia per le condotte dai medesimi tenute in relazione ai fatti contestati e la conseguente violazione delle norme federali così come specificate nei rispettivi atti di deferimento.

Innanzitutto sulla presunta illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. ed all'art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav per presunta violazione di principi superiori ed in particolare con riferimento alla violazione del diritto alla concorrenza ed alla posizione di mercato della FIPAV, non compete a questo Tribunale alcun potere di disapplicare espresse norme federali, poste a base dei deferimenti e che allo stato sono vigenti ed operative.

In secondo luogo non appare sussistere alcun legittimo affidamento ingenerato dalla Federazione per la partecipazione al Torneo AIBVC e in merito ad un'assunta "tregua" poiché tale circostanza è smentita proprio dalla produzione documentale dei deferiti con la memoria ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale.



Ed infatti gli allegati, ovvero il doc. 2 nota del 16.02.2022 Segretario Generale Fipav ed il doc 3 Nota Federale del 19.08.2022, escludono che sia stato raggiunto alcun accordo fra FIPAV e AIBVC, anzi nella nota del 19.08.2022 si fa presente che nonostante l'incontro avvenuto l'11.06.2022 e l'invio di una bozza d'accordo sollecitata con email del 27.06.2022 nessuno riscontro vi era poi stato da parte AIBVC.

Se da parte di AIBVC siano stati assicurati gli atleti tesserati FIPAV di presunti accordi, che come detto non sono mai stati raggiunti, ciò non significa in alcun modo che la FIPAV avrebbe ingenerato per gli stessi atleti un legittimo affidamento sulla possibilità di partecipare a gare del torneo AIBVC non autorizzate od approvate dalla stessa FIPAV.

Le responsabilità disciplinari degli atleti Balducci Sofia, Leonardi Silvia, Pizzileo Tommaso e Toti Giulia e le infrazioni contestate risultano pertanto ampiamente provate.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Balducci Sofia con la sospensione da ogni attività federale per mesi due, l'atleta Leonardi Silvia con la sospensione da ogni attività federale per mesi due, l'atleta Pizzileo Tommaso con la sospensione da ogni attività federale per mesi due e l'atleta Toti Giulia con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 18 novembre 2022

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 novembre 2022